



Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
E
L'ARMA DEI CARABINIERI

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, nella persona del Direttore, Dott. Marcello Minenna, di seguito denominata anche "AGENZIA", e l'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito, anche "l'ARMA"), nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri,

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni e integrazioni, istitutivo dell'AGENZIA, articolata in strutture centrali e territoriali;

VISTO l'articolo 23-quater, comma 1, del decreto legge del 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n.135, il quale ha disposto, tra l'altro, a far data dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato* (A.A.M.S.) nell'*Agenzia delle dogane*, denominata AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito, anche "l'AGENZIA");

CONSIDERATO che l'AGENZIA:

- svolge, in aggiunta al ruolo di tutela degli interessi erariali, attività di concorso alla sicurezza e alla tutela della salute dei cittadini, controllando, anche attraverso i propri *laboratori chimici*, le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti, farmaci non conformi alla normativa sanitaria vigente, beni del patrimonio artistico ed esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, protetti dalla Convenzione di Washington;

- monitora e analizza, mediante l'attivazione e la gestione di banche dati, nonché attraverso il centrale Ufficio Analisi e Ricerca e la *Sala Analisi* della *Direzione Antifrode e controlli*, i flussi commerciali e le altre informazioni in possesso, allo scopo di elaborare profili di rischio, per orientare e rendere più efficace l'attività di controllo, anche con riguardo alle fattispecie connesse a ipotesi associative o relative al riciclaggio internazionale e al finanziamento del terrorismo, con le prerogative consentite dall'art.5 del D.lgs. n.195 del 2008;
- può svolgere funzioni di polizia giudiziaria - a competenza specialistica e settoriale - a termini del combinato disposto di cui agli artt. 57 comma 3 del C.P.P., 324-325 del D.P.R. n.43 del 1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali), 32 del D.L. n.331/1993 convertito dalla Legge n.427 del 1993 e 18, 19 e 58 del D.lgs. n.504/1995;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, come definiti dall'articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, comma 2, let. d), recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. n.15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

TENUTO CONTO che il 24 giugno 2020 l'ARMA e l'AGENZIA hanno sottoscritto un Protocollo Operativo che prevede sinergie per l'effettuazione, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, di controlli di conformità e sicurezza su prodotti importati e destinati all'utilizzo come mezzi di contrasto al Covid-19, al fine precipuo di garantire la tutela della salute dei consumatori;

CONSIDERATI gli interessi della criminalità organizzata nei settori della produzione e del commercio, anche transnazionale, per il contrasto dei quali è indispensabile un approccio strategico che coinvolga più Paesi e organismi;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di rafforzare la collaborazione, prevedendo sinergie in materia di raccordo informativo e di analisi operativa, nonché per lo svolgimento di attività didattiche, formative e di scambio di esperienze, anche nel settore tecnologico, volte a contrastare illeciti di natura associativa o concernenti il riciclaggio internazionale e il finanziamento al terrorismo;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'AGENZIA e l'ARMA, nell'ambito del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni e competenze richiamate in premessa, avuto riguardo, per l'Arma, anche alle attività svolte nei comparti di specialità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
2. Le aree di intervento attengono:
 - a) allo scambio di informazioni, di cui le Parti sono in possesso in ragione delle rispettive competenze, per lo sviluppo di attività, anche congiunte, di analisi e di elaborazione dei profili di rischio relativi ai flussi commerciali, volte a orientare e rendere più efficace l'attività di controllo;
 - b) all'organizzazione di attività formative reciproche nelle materie di interesse comune, anche attraverso la pianificazione di convegni, conferenze e seminari;
 - c) allo scambio di *best practices* e lezioni apprese, con particolare riferimento al settore tecnologico.
3. Anche negli ambiti direttamente strumentali alla realizzazione degli interventi di cui al presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

2.1 Scambio di informazioni

1. In relazione agli ambiti d'azione individuati in base a quanto stabilito nel precedente articolo, l'AGENZIA, attraverso le proprie Direzioni centrali e coordinando le strutture territoriali regionali, interregionali/interprovinciali, e l'ARMA, con le competenti articolazioni dei Reparti speciali, richiamati all'art.1, si impegnano ad avviare, allorquando ritenuto utile da una delle Parti, il raccordo info-operativo necessario all'analisi dei flussi commerciali e all'elaborazione dei profili di rischio, per orientare e rendere più efficace la successiva attività di controllo, che, qualora congiunta, sarà pianificata avuto riguardo alle complessive esigenze di servizio dei Reparti dell'ARMA e agli obblighi derivanti dalle dipendenze funzionali dai rispettivi Dicasteri di riferimento.

2.2 Cooperazione formativa

1. Le Parti si impegnano a segnalare le reciproche iniziative formative (convegni, conferenze e seminari) organizzate nelle materie di interesse comune per l'attuazione del presente protocollo, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, anche al fine di realizzare progetti, studi, ricerche e analisi su temi di comune interesse.

2.3 Cooperazione didattica, formativa e divulgativa

1. Le Parti si impegnano a realizzare uno scambio di *best practices* e la condivisione delle lezioni apprese, con particolare riferimento al settore tecnologico e in materia di analisi dei "big data".

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'AGENZIA, il Direttore Antifrode e controlli;
 - b) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 4

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate:
 - a) al rispetto del segreto istruttorio, di cui all'art.329 del codice di procedura penale;
 - b) ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del D.lgs. 18 maggio 2018, n.51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art.5

Oneri

1. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.
2. Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Art. 7


Pubblicità

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'AGENZIA e dell'ARMA.

Roma, 19 ottobre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI

(Dott. Marcello Minenna)



IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Giovanni Nistri)

